



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 19 marzo 2021

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: PARERI DI CONGRUITÀ RESI DAI C.O.A.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa di data 19 febbraio 2021, avente ad oggetto i pareri di congruità resi dai Consigli dell'Ordine.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 37-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 19 FEBBRAIO 2021

OMISSIS

Assenti la Presidente f.f. Masi e il Cons. Virgintino.

Presiede, in assenza della Presidente f.f. Masi, il Cons. Anziano Melogli, assistito dalla Segretaria Cons. Capria.

OMISSIS

DELIBERA n.348
PARERI DI CONGRUITÀ DEI C.O.A

Il Consiglio, sentiti i Conss. Girauco e M.Napoli,
ritenuto che:

- il COA di Torino, con propria delibera del 10 febbraio 2021 (prot. n. 1842/2021), ha preso posizione in relazione a un orientamento maturato nella giurisprudenza del Foro locale, secondo cui – a seguito dell’abrogazione del sistema tariffario – non sarebbe più possibile far luogo all’applicazione degli articoli 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c., a mente dei quali è consentito al professionista di accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei crediti maturati nell’esercizio dell’attività professionale, esibendo a tal fine la parcella corredata del parere di congruità reso dallo stesso Consiglio dell’Ordine;

- in particolare, secondo il richiamato orientamento, l’abrogazione del sistema tariffario ad opera dell’articolo 9 del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, avrebbe determinato non soltanto l’implicita abrogazione dell’art. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. ma anche il venir meno del potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell’Ordine, presupposto dalle richiamate disposizioni;

Considerato che:

- questo Consiglio ha già chiarito, con il proprio parere n. 112/2013, che l’intervenuta abrogazione del sistema tariffario non ha determinato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle, giacché *“la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”*;

- il potere di opinamento delle parcelle è espressamente contemplato dall’art. 29 lett. l) del vigente ordinamento forense, in forza del quale il Consiglio *“dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”*, e che tale norma integra pacificamente *ius superveniens* rispetto al DL. 1/2012;

- tale posizione appare oggi autorevolmente suffragata dall'istanza con la quale la Procura generale presso la Corte di cassazione, in data 30 luglio 2020, ha richiesto al Primo Presidente l'enunciazione di un principio di diritto, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., al fine di dirimere il contrasto riscontrato nella giurisprudenza riguardo alla persistente applicabilità degli articoli 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. e del correlato potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine;

- in tale istanza, in particolare, la Procura generale prende espressamente posizione a favore della persistente vigenza e della conseguente applicabilità delle disposizioni richiamate e del correlato potere di opinamento delle parcelle, ritenendo che l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 non abbia "inciso sugli strumenti processuali che l'ordinamento appresta per la tutela dell'avvocato né ha comportato l'ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell'Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo", determinando al più un mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 247/12 (cfr. p. 9);

Delibera

- di ribadire i contenuti già espressi nel parere n. 112 del 2013, e, nell'esprimere piena solidarietà e condivisione alla posizione formulata dal COA di Torino nella delibera del 10 febbraio 2021,

Invita

i Consigli dell'ordine degli avvocati a continuare ad esercitare il potere/dovere prescritto dall'art. 29, comma 1, lett. I), anche al fine di garantire orientamenti uniformi nei territori, con riguardo alla persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. e al correlato potere di opinamento delle parcelle da parte dei predetti Consigli.

Si comunichi

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 19 marzo 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

